OraMast S.r.l.

Valutazione preliminare dei rischi nell'uso di strumenti di intelligenza artificiale per la produzione documentale

Data: 12/10/2026 | Rev. 03

OraMast S.r.l.

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI NELL'USO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA PRODUZIONE DOCUMENTALE

Modello preliminare, da completare a cura di chi lo utilizza

Revisione 03 del 12 ottobre 2026. Aggiornata alle norme vigenti al 12 ottobre 2026, compresi il D.Lgs. 9 settembre 2026 n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026, e il D.Lgs. 7 ottobre 2026 n. 179, in vigore dal 23 ottobre 2026.

Che cos'è questo documento e che cosa non è

Questo è un **modello di valutazione preliminare**. Elenca i rischi che ricorrono quando si producono documenti con l'aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, li stima in astratto e propone le misure. **Non è la vostra valutazione dei rischi**: non conosce la vostra organizzazione, chi userà gli strumenti, su quali documenti, con quali dati e con quali scadenze.

Diventa la vostra valutazione soltanto dopo che avrete compilato la sezione 5, rivisto le stime sul vostro caso, deciso le misure che adotterete davvero, e sottoscritto il documento. Finché non lo fate, non è utilizzabile e non va esibito ad alcun soggetto.

Rapporto con la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza. Questo modello non sostituisce la valutazione prevista dagli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, che resta obbligo non delegabile di chi ha il ruolo di Datore di Lavoro. Non ne è però più separato. Dal 23 ottobre 2026 l'art. 42 c. 2 del D.Lgs. 179/2026 stabilisce che l'uso di sistemi di intelligenza artificiale è valutato nella valutazione dei rischi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 quando incide sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza. Se il vostro uso rientra in uno di questi casi, riportate l'esito di questo modello nel documento di valutazione dei rischi aziendale (voce 5.11 della sezione 5).

Non sostituisce la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, che va svolta quando ne ricorrono i presupposti.

1. Perché vi riguarda

Quando eseguite uno strumento di intelligenza artificiale nel vostro ambiente e per le vostre finalità, siete **deployer** ai sensi dell'art. 3 punto 4 del Regolamento (UE) 2024/1689: non chi costruisce il sistema, non chi materialmente digita, ma chi decide di impiegarlo e ne risponde. Da qui discendono obblighi che restano vostri e che nessun fornitore può assolvere al posto vostro.

Obbligo	Fonte	In sintesi	Se non lo fate
Astenersi dalle pratiche vietate	Art. 5 Reg. UE 2024/1689	Fra le altre, riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e categorizzazione biometrica. Dal 2 dicembre 2026 è vietato anche generare o manipolare immagini, video o audio intimi di persone riconoscibili senza il loro consenso (art. 5 par. 1 lett. b bis e b ter, inserite dal Reg. UE 2026/1744)	Fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore (art. 23 c. 1 D.Lgs. 179/2026)

Obbligo	Fonte	In sintesi	Se non lo fate
Sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA	Art. 4 Reg. UE 2024/1689, testo sostituito dal Reg. UE 2026/1744	Adottare misure che sostengano le competenze di chi usa gli strumenti per vostro conto, tenendo conto di esperienza, formazione e contesto. Non è imposto un livello specifico: conta poter dimostrare che cosa avete fatto	Non compare fra gli obblighi sanzionati dall'art. 23 D.Lgs. 179/2026. Resta la prova della vostra diligenza
Valutare l'IA nella valutazione dei rischi	Art. 42 c. 2 D.Lgs. 179/2026, dal 23/10/2026; art. 28 D.Lgs. 81/2008	Se lo strumento incide su organizzazione del lavoro, ritmi, modalità della prestazione o decisioni rilevanti per la sicurezza, va valutato nel documento di valutazione dei rischi	Sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/2008 per la valutazione omessa o incompleta
Informare e formare sui rischi specifici	Art. 42 c. 3 D.Lgs. 179/2026, dal 23/10/2026; artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008	Chi ha il ruolo di Datore di Lavoro informa e forma il personale sui rischi specifici dell'IA e sulle misure adottate	Sanzioni dell'art. 55 c. 5 D.Lgs. 81/2008 per la violazione degli artt. 36 e 37
Trasparenza sul testo generato	Art. 50 Reg. UE 2024/1689	Dichiarare la generazione assistita nei documenti destinati al pubblico, salva la deroga per contenuto sottoposto a revisione umana con responsabilità editoriale dichiarata	Fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore (art. 23 c. 2 D.Lgs. 179/2026)
Informare chi riceve la prestazione	Art. 13 c. 2 legge 132/2025	Chi esercita una professione intellettuale comunica con linguaggio chiaro quali strumenti di IA ha usato. L'art. 47 D.Lgs. 179/2026 porta la formazione sull'IA nei percorsi degli ordini professionali	La norma non prevede una sanzione propria. Rileva sul piano deontologico e nel rapporto di incarico
Prevalenza del lavoro umano	Art. 13 c. 1 legge 132/2025	Nelle professioni intellettuali l'IA è ammessa solo in funzione strumentale e di supporto. L'art. 49 D.Lgs. 179/2026 consente di modulare l'equo compenso secondo la classe di rischio del sistema usato, con parametri da fissare entro il 23/10/2027	La norma non prevede una sanzione propria. Rileva sul piano deontologico e sul compenso
Liceità del trattamento dei dati	Artt. 5, 6, 9 e 35 Reg. UE 2016/679	Base giuridica, minimizzazione, condizione di liceità per i dati particolari, valutazione d'impatto quando ricorre	Sanzioni dell'art. 83 Reg. UE 2016/679
Rapporto con chi fornisce il sistema di IA	Art. 28 Reg. UE 2016/679	Se il sistema tratta dati personali per vostro conto serve l'accordo scritto. Verificatelo prima di caricare	Sanzioni dell'art. 83 Reg. UE 2016/679
Decisione umana sulle persone	Art. 22 Reg. UE 2016/679; art. 41 D.Lgs. 179/2026, dal 23/10/2026	Le decisioni finali sul rapporto di lavoro, compresi provvedimenti disciplinari e valutazioni, spettano a una persona fisica con potere effettivo e autonomo. Il consenso di chi lavora non vale come eccezione. Prima dell'avvio va data l'informativa dell'art. 1-bis D.Lgs. 152/1997; a richiesta, chi lavora ottiene una motivazione comprensibile	Decisioni e licenziamento nulli (art. 41 c. 4 D.Lgs. 179/2026); sanzioni dell'art. 83 Reg. UE 2016/679

Obbligo	Fonte	In sintesi	Se non lo fate
Sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio	Art. 437-bis codice penale e art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001, introdotti dal D.Lgs. 160/2026, dal 30/9/2026	Produrre documenti con l'IA di norma non è un uso ad alto rischio. Lo diventa se il risultato serve a selezionare, valutare o decidere su chi lavora (All. III punto 4 Reg. UE 2024/1689): in quel caso la sorveglianza umana va garantita da subito	Reclusione da 1 a 5 anni se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità; per l'ente da 600 a 1.000 quote e sanzioni interdittive
Informazione e consultazione	Artt. 29 c. 2 e 50 D.Lgs. 81/2008	Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) va consultato sulla valutazione dei rischi	Sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/2008

Questo documento è anche una prova. Dal 30 settembre 2026, nelle cause di risarcimento per danni causati nell'uso di un sistema di IA, il giudice può ordinare di esibire le prove sul funzionamento del sistema. Fra queste rientrano la documentazione sulla gestione dei rischi e le modalità di supervisione umana (artt. 16 e 17 D.Lgs. 160/2026). Se la parte non esibisce senza giustificato motivo, il giudice può trarne argomenti di prova. Il modello compilato, il registro di quanto caricato e la traccia delle verifiche sono quindi la vostra difesa: teneteli aggiornati.

2. Come sono stati misurati i rischi

Gravità G, danno che si produce se il risultato è sbagliato e viene usato così com'è: 1 nessun danno oltre il tempo perso; 2 danno rimediabile da chi ha ricevuto il risultato, senza effetti all'esterno; 3 il danno esce, documento già inviato o già usato per una decisione, si rimedia solo ritirandolo; 4 danno a persone, contestazione formale, perdita di conformità dichiarata, dati riservati usciti.

Probabilità P, che il risultato sbagliato passi inosservato e arrivi a essere usato: 1 improbabile, l'errore si vede subito; 2 poco probabile, serve una distrazione; 3 probabile, l'errore è verosimile e chi usa non ha gli strumenti per riconoscerlo; 4 molto probabile, succede quasi sempre se nessuno controlla.

Livello base, letto sulla matrice e non calcolato.

G \ P	1	2	3	4
1	bassa	bassa	media	media
2	bassa	media	media	alta
3	media	media	alta	molto alta
4	media	alta	molto alta	molto alta

La matrice in parole. Con gravità 1 la fascia è bassa per probabilità 1 e 2, media per probabilità 3 e 4. Con gravità 2 è bassa per probabilità 1, media per probabilità 2 e 3, alta per probabilità 4. Con gravità 3 è media per probabilità 1 e 2, alta per probabilità 3, molto alta per probabilità 4. Con gravità 4 è media per probabilità 1, alta per probabilità 2, molto alta per probabilità 3 e 4.

Questo paragrafo va pubblicato subito sotto la tabella. Vale per tutte le tabelle di questo documento: titolo dichiarato, celle di intestazione di riga e di colonna dichiarate, nessuna cella unita, nessuna tabella usata per impaginare, e per le tabelle più larghe dello schermo un contenitore con scorrimento orizzontale raggiungibile da tastiera.

Fattori peggiorativi, elenco chiuso: F1 il risultato esce verso terzi; F2 chi lo usa non ha competenza tecnica sulla materia; F3 la materia è normata e la norma cambia; F4 i documenti di partenza non sono ufficiali, sono parziali o poco leggibili; F5 si trattano dati personali, sanitari o riservati; F6 il risultato serve a una decisione che ha effetti su persone; F7 si lavora sotto scadenza e il tempo per verificare non c'è; F8 il risultato viene riusato tale e quale su un caso diverso.

Nessun fattore, fascia invariata; uno o due fattori, la fascia sale di un gradino; tre o più, sale di due. Il tetto è «molto alta».

Le stime che seguono sono **ante misure**: valgono come se nulla fosse in atto. L'effetto di quello che farete vive nella colonna del rischio residuo.

3. I diciassette rischi ricorrenti

#	Che cosa può andare storto	G	P	Base	Fattori	Fascia	Misure che la riducono	Residuo atteso
C01	Un riferimento normativo è inesatto o superato e nessuno se ne accorge	4	3	molto alta	F1, F3	molto alta	Verifica di ogni norma citata sulla fonte ufficiale prima dell'uso, con annotazione della data; controllo di chi ha competenza sulla materia	media
C02	Il documento viene usato senza essere contestualizzato sull'organizzazione reale	4	3	molto alta	F1, F8	molto alta	Sopralluogo e raccolta dei dati reali prima di compilare; divieto interno di firmare documenti con campi non compilati o valori di esempio	media
C03	Vengono immessi dati personali di altre persone senza una base giuridica	4	3	molto alta	F5, F6	molto alta	Individuare la base giuridica prima di caricare; informativa alle persone interessate; caricare solo il necessario, con i nomi sostituiti dal ruolo	media
C04	Vengono immessi dati sanitari, giudizi di idoneità, referti o denunce di infortunio	4	2	alta	F5	molto alta	Divieto salvo condizione di liceità dell'art. 9 par. 2 accertata; pseudonimizzazione preventiva; per i dati sanitari, coinvolgimento di chi svolge il ruolo di medico competente; valutazione d'impatto ove ricorra	media
C05	Si caricano documenti di un committente coperti da riservatezza o segreto professionale	4	2	alta	F5	molto alta	Verificare i vincoli contrattuali prima di caricare; chiedere autorizzazione scritta; usare estratti privi di elementi identificativi	bassa
C06	Non si dichiara a chi riceve il documento che è stato prodotto con l'aiuto dell'IA	3	3	alta	F1	molto alta	Dicitura di trasparenza in ogni documento derivato, leggibile e non rimovibile; menzione nella lettera di incarico	bassa

#	Che cosa può andare storto	G	P	Base	Fattori	Fascia	Misure che la riducono	Residuo atteso
C07	Il risultato viene usato per decidere su una persona: assunzione, valutazione, provvedimento	4	2	alta	F6	molto alta	Divieto interno scritto. La decisione finale spetta a una persona fisica con potere effettivo e autonomo e va motivata; informativa dell'art. 1-bis D.Lgs. 152/1997 prima dell'avvio (art. 41 D.Lgs. 179/2026). Se il sistema rientra nell'All. III punto 4 Reg. UE 2024/1689, sorveglianza umana da subito (art. 437-bis c.p.)	bassa
C08	Si caricano file di cui non si è titolari e per i quali non si ha autorizzazione	3	3	alta	F1	molto alta	Verifica della titolarità prima del caricamento; autorizzazione scritta di chi è titolare; registro di quanto caricato	media
C09	Il risultato viene riusato tale e quale su un altro caso	3	3	alta	F8	molto alta	Divieto interno di riuso; ogni caso si rifà; controllo incrociato dei nomi e dei dati residui del caso precedente	bassa
C10	Chi usa gli strumenti non sa come funzionano né dove sbagliano	3	3	alta	F2	molto alta	Misure registrate di sostegno all'alfabetizzazione (art. 4 Reg. UE 2024/1689); informazione e formazione sui rischi specifici (art. 42 c. 3 D.Lgs. 179/2026), con esempi di errore; aggiornamento a ogni cambio rilevante; registro delle attività svolte	media
C11	Il sistema di IA cambia versione o non è disponibile e il risultato cambia	2	3	media	F7	alta	Annotare quale strumento e quale versione sono stati usati; ripetere la verifica quando il risultato cambia; non lavorare sotto scadenza senza margine	media
C12	Il risultato e i file vengono conservati su servizi personali o cartelle condivise	3	2	media	F5	alta	Conservazione con i documenti di commessa, su sistemi aziendali; accesso limitato a chi è coinvolto; nessun inoltro fuori dal perimetro	bassa
C13	Il testo prodotto somiglia a un'opera di terzi e interferisce con i diritti che la riguardano	3	2	media	F1	alta	Controllo prima dell'uso commerciale; citazione delle fonti; niente inserimento di testi altrui fra i materiali caricati	media

#	Che cosa può andare storto	G	P	Base	Fattori	Fascia	Misure che la riducono	Residuo atteso
C14	Non si sa più quale versione del documento è stata consegnata né quando	3	3	alta	F3	molto alta	Numerazione delle revisioni con data; copia di quanto consegnato; annotazione della norma vigente alla data	media
C15	Non si informa il personale e le sue rappresentanze dell'uso di questi strumenti	2	3	media	F6	alta	Informazione e formazione del personale (art. 42 c. 3 D.Lgs. 179/2026); consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza quando lo strumento rientra nei casi dell'art. 42 c. 2 D.Lgs. 179/2026 o incide sull'organizzazione	bassa
C16	Lo strumento incide su organizzazione, ritmi o decisioni di sicurezza e il documento di valutazione dei rischi non lo considera	3	3	alta	F3	molto alta	Verificare i casi dell'art. 42 c. 2 D.Lgs. 179/2026; riportare l'esito nel documento di valutazione dei rischi nei tempi dell'art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/2008; consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	bassa
C17	In caso di contestazione o di danno non si riesce a dimostrare chi ha verificato il risultato, quando e come	3	3	alta	F1	molto alta	Registro di quanto caricato, prodotto e verificato, con la persona che ha controllato e la data; conservazione del modello compilato e delle revisioni consegnate (artt. 16 e 17 D.Lgs. 160/2026)	bassa

Come leggere la tabella. Molte righe partono da «molto alta» e questo è normale: sono valori ante misure, cioè come se nessuno controllasse nulla. Il numero che conta è l'ultima colonna. Se dopo le vostre misure un rischio resta alto o molto alto, **quel documento non va usato**: si rifà con una persona esperta accanto.

4. Le misure, in forma di istruzione

Prima di partire. Caricare solo documenti ufficiali, completi e nella versione vigente, presi dalla fonte e non da copie di terzi. Niente estratti, fotografie sfocate, pagine mancanti: se il documento non si legge, non si procede. Caricare i soli dati necessari, con i nomi delle persone sostituiti dal ruolo o dalla mansione. Rispondere alle domande di ingresso invece di lasciare che lo strumento presuma.

Mentre si lavora. Verificare ogni riferimento normativo sulla fonte ufficiale e annotare la data della verifica. Annotare quale strumento e quale versione sono stati usati. Non lasciare valori di esempio: ogni numero va misurato e sostituito.

Prima che il documento esca. Leggere il risultato per intero, e rileggerlo prima di firmarlo. Farlo vedere a una persona esperta e farlo validare quando esce verso terzi. Apporre la dicitura sull'uso dell'IA. Verificare che ci siano firme, data certa e allegati citati.

Dopo. Conservare con i documenti di commessa, non su servizi personali. Numerare la revisione. Rifare il lavoro quando la norma cambia. Non riusare il risultato su un altro caso.

Per ciascuna misura, scrivete **chi la esegue** e **quando**: una misura senza una persona e senza un momento non è una misura.

5. Che cosa dovete aggiungere voi

Questa è la parte che nessuno può scrivere al posto vostro. Finché è vuota, il documento resta un modello.

#	Da compilare
5.1	Quali strumenti di intelligenza artificiale usate, di quale fornitore, in quale versione, e con quale contratto
5.2	Chi li usa, con quale ruolo e con quale formazione ricevuta
5.3	Per quali tipi di documento, e quali di questi escono verso terzi
5.4	Quali dati vengono immessi, se fra questi vi sono dati particolari, e con quale base giuridica
5.5	Se avete stipulato l'accordo dell'art. 28 del Regolamento con chi fornisce il sistema, e se sono previsti trasferimenti fuori dall'Unione europea
5.6	Se ricorrono i presupposti della valutazione d'impatto dell'art. 35, e con quale esito
5.7	Chi verifica il risultato prima che esca, e come si dimostra che l'ha fatto
5.8	Dove sono conservati i risultati e per quanto tempo
5.9	Come informate il personale e le sue rappresentanze
5.10	Chi approva questo documento e quando lo riesaminerete
5.11	Se gli strumenti incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi, sulle modalità della prestazione o su decisioni rilevanti per la sicurezza (art. 42 c. 2 D.Lgs. 179/2026): in quale punto del documento di valutazione dei rischi è riportato l'esito, e con quale data
5.12	Se l'IA interviene in decisioni sul rapporto di lavoro (selezione, valutazioni, provvedimenti): quale persona prende la decisione finale, come la motiva e quando è stata data l'informativa dell'art. 1-bis D.Lgs. 152/1997

Riesame. Almeno una volta l'anno, e comunque a ogni cambio di strumento, a ogni modifica normativa che vi riguardi e dopo ogni errore rilevato. Tre date sono già note: 2 dicembre 2026, nuovi divieti dell'art. 5 Reg. UE 2024/1689; 23 aprile 2027, termine per l'adeguamento dei regolamenti di formazione degli ordini professionali (art. 47 c. 5 D.Lgs. 179/2026); 2 dicembre 2027, obblighi per chi usa sistemi ad alto rischio dell'All. III (art. 113 Reg. UE 2024/1689).

6. Se volete fare le cose per bene

Il metodo qui usato è volutamente semplice. Se volete una valutazione più strutturata, i riferimenti sono questi, tutti verificati alla data indicata in testa.

Norme tecniche: UNI CEI EN ISO/IEC 23894:2024, gestione del rischio per l'intelligenza artificiale, è la norma di metodo; UNI ISO 31000:2018 per l'architettura del processo; UNI CEI EN IEC 31010:2019 per le tecniche di valutazione; UNI CEI ISO/IEC 42005:2025 per la valutazione dell'impatto sulle persone; UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026 se volete un sistema di gestione strutturato; UNI CEI EN ISO/IEC 22989:2023 per la terminologia.

Un'avvertenza che va detta: al 12 ottobre 2026 **nessuna norma armonizzata risulta citata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a sostegno del Regolamento (UE) 2024/1689**. L'applicazione delle norme ISO e UNI è una buona pratica e aiuta a dimostrare diligenza, ma **non produce presunzione di conformità** e non va presentata come tale.

Norme di legge: Regolamento (UE) 2024/1689 nel testo modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744, in particolare artt. 3, 4, 5, 6, 50, 99 e 113; legge 23 settembre 2025 n. 132, in particolare artt. 11 e 13; D.Lgs. 7 ottobre 2026 n. 179, in particolare artt. 23, 41, 42, 47 e 49; D.Lgs. 9 settembre 2026 n. 160, in particolare artt.

12, 15, 16 e 17, con l'art. 437-bis del codice penale e l'art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001; Regolamento (UE) 2016/679, in particolare artt. 5, 6, 9, 22, 28, 30, 32 e 35; D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 152, art. 1-bis; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in particolare artt. 17, 28, 29, 36, 37, 50 e 55.

Fonti da consultare: normattiva.it per il testo vigente delle norme italiane, eur-lex.europa.eu per quelle europee, garanteprivacy.it per i provvedimenti in materia di dati personali, store.uni.com per le norme tecniche.

7. Avvertenze e dichiarazioni

Questo è un modello, non un documento aziendale. Non è una valutazione dei rischi, non è una perizia, non è una consulenza e non attesta alcuna conformità. Diventa valido solo dopo che avrete compilato la sezione 5, rivisto le stime, deciso le misure e sottoscritto il documento. Finché contiene campi non compilati non è utilizzabile e non deve essere esibito ad alcun soggetto.

Chi lo redige: chi impiega gli strumenti, con il supporto di chi ha competenza sulla materia. **Chi lo sottoscrive**: chi ha la responsabilità dell'organizzazione. **Dove va conservato**: con la documentazione dell'organizzazione, a disposizione in caso di verifica.

Validità normativa. Contenuto aggiornato alle norme vigenti al 12 ottobre 2026, compresi il D.Lgs. 160/2026 e il D.Lgs. 179/2026. Le norme cambiano: prima di ogni impiego verificate il testo vigente. Superata la data del 12 ottobre 2027, questo modello va considerato tecnicamente scaduto. Prima di quella data va riesaminato alle scadenze indicate nella sezione 5.

Dichiarazioni di questo file. Documento redatto con il supporto dell'intelligenza artificiale, sottoposto a revisione umana; la responsabilità editoriale è di chi lo firma. Dati e riferimenti verificati su fonti ufficiali (art. 50, Reg. UE 2024/1689). Informativa sull'intelligenza artificiale disponibile sul sito www.oramast.com. Le informazioni contenute possono non tenere conto per intero del contesto della vostra organizzazione né degli obiettivi per i quali il documento verrà impiegato: spetta a chi lo utilizza completarlo, verificarlo, contestualizzarlo e sottoscriverlo prima di ogni uso, sotto la propria responsabilità. I dati che inserirete in questo modello sono riservati e di vostra esclusiva pertinenza: OraMast non li riceve, non li conserva e non li tratta, perché il modello si compila fuori dai suoi sistemi. Diverso è il caso in cui usiate uno strumento a crediti sul sito: lì i file che caricate vengono elaborati per vostro conto alle condizioni dell'accordo sul trattamento dei dati personali che accettate al primo caricamento. Il modello e la sua struttura restano di titolarità di OraMast S.r.l. e sono concessi in licenza secondo i Termini e Condizioni di vendita pubblicati su www.seallora.net; il documento compilato e i dati inseriti sono di titolarità di chi lo compila.

Copia n. [identificativo] · OraMast S.r.l. · Sede legale Via Carnovali 90/A, 24126 Bergamo · Sede operativa Via Caravaggio 45/47, 24047 Treviglio (BG) · Registro delle imprese di Bergamo n. 04033090160 · REA BG-429531 · Capitale sociale euro 35.000 · www.seallora.net

Sommario

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI NELL'USO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA PRODUZIONE DOCUMENTALE....2

Che cos'è questo documento e che cosa non è....2

1. Perché vi riguarda....2

2. Come sono stati misurati i rischi....4

3. I diciassette rischi ricorrenti....5

4. Le misure, in forma di istruzione....7

5. Che cosa dovete aggiungere voi....8

6. Se volete fare le cose per bene....8

7. Avvertenze e dichiarazioni....9

Sommario....10